

Causa Mannai c. Italia – Seconda sezione – sentenza 27 marzo 2012 (ricorso n. 9961/10)

Condizioni di ricevibilità – Esaurimento vie di ricorso interne – Diritto a un ricorso interno effettivo – Espulsione con rischio di violazione dell’art. 3 – Necessità della sospensione per l’effettività del ricorso – Ricevibilità.

Rischio di trattamenti inumani o degradanti nel Paese verso cui è diretta l’espulsione – Conoscibilità del rischio da parte delle autorità del Paese che decide l’espulsione – Violazione dell’art. 3 CEDU – Sussiste.

Concessione di una misura provvisoria *ex art. 39* del Regolamento della Corte – Rischio imminente di danno irreparabile per i diritti del ricorrente – Finalizzazione della misura all’esercizio efficace del ricorso alla Corte – Ostacolo per l’esercizio del diritto al ricorso da parte del ricorrente – Rischio di mancanza di ogni effetto utile della sentenza della Corte – Violazione art. 34 CEDU – Sussiste.

In caso di espulsione, la nozione di ricorso effettivo richiede la possibilità di sospendere la misura in ragione del timore di trattamenti contrari all’art. 3. Pertanto, non si può eccepire il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne quando la sospensione non è stata accordata.

L’esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese d’origine costituisce violazione dell’art. 3 quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero possa subire in quel Paese trattamenti inumani o degradanti.

L’inosservanza delle misure cautelari da parte di uno Stato contraente impedisce alla Corte di esaminare efficacemente il motivo di ricorso del ricorrente e, comunque, ostacola l’esercizio efficace del suo diritto, ciò anche nel caso in cui il ricorrente abbia potuto proseguire il giudizio davanti alla Corte; inoltre, pregiudica la possibilità che lo Stato si conformi alla sentenza della Corte. Alla luce di tali considerazioni, la mancata sospensione da parte del Governo italiano dell’espulsione, richiesta dalla Corte in virtù dell’art. 39 del Regolamento della stessa, costituisce violazione dell’art. 34 CEDU, relativo al diritto ad un ricorso individuale.

Fatto. Nel 2005 il ricorrente fu arrestato in Austria ed estradato in Italia, in seguito all’emissione di un mandato d’arresto da parte delle autorità italiane, che sospettavano la sua appartenenza ad una associazione per delinquere legata a gruppi fondamentalisti islamici. In Italia fu condannato alla reclusione. La sentenza di condanna aveva disposto anche che, una volta scontata la pena, il ricorrente sarebbe stato espulso dall’Italia, *ex art. 235 c.p.* Il 19 febbraio 2010, su richiesta del ricorrente, il Presidente della Seconda sezione della Corte EDU chiese al Governo italiano di non espellere il ricorrente in Tunisia fino a nuovo ordine, nell’interesse delle parti e del corretto svolgimento della procedura, ricordando che, quando uno Stato non si conforma ad una misura indicata *ex art. 39* del Regolamento della Corte, si può riscontrare una violazione dell’art. 34 della Convenzione.

Una volta scontata la pena, il Prefetto di Benevento adottò il decreto di espulsione, ma, non essendo stato possibile eseguire l’espulsione verso l’Austria, essa fu eseguita verso la Tunisia. La Corte inviò al Governo una lettera in cui chiese di essere informata quanto prima sulla sorte del ricorrente e ricordò che già in precedenza l’espulsione verso la Tunisia era stata ritenuta contraria all’art. 3 CEDU. Il Governo italiano rispose che il ricorrente era stato espulso in quanto rappresentava una minaccia per la sicurezza dello Stato. Il ricorrente aveva anche dedotto l’illegittimità dell’espulsione e chiesto la sospensione della stessa dinanzi al giudice di pace di Benevento, ma il suo ricorso fu respinto; pertanto, il suo legale propose ricorso in cassazione, che risulta ancora pendente.

Secondo la versione del ricorrente, questi sarebbe stato arrestato dopo il suo arrivo a Tunisi, detenuto nei locali del Ministero dell’Interno e torturato dalla polizia, e sarebbe stato oggetto di continue minacce da parte dei servizi di sicurezza tunisini. Per il Governo, invece, il ricorrente sarebbe sempre stato in libertà in Tunisia.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 3 CEDU. Ricevibilità. Il Governo eccepeva il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. La Corte ricorda che, in materia di espulsione, la nozione di ricorso effettivo richiede la possibilità di sospendere la misura quando si teme per validi motivi una violazione dell'art. 3; quindi, l'eccezione del Governo non può essere presa in considerazione.

Sulla violazione dell'art. 3 CEDU. Merito. Richiamando il caso *Saadi*, [GC], 28 febbraio 2008, la Corte ricorda che, con riferimento al periodo interessato, i testi internazionali pertinenti documentano ripetuti casi di maltrattamenti e tortura inflitti a soggetti sospettati o riconosciuti colpevoli di terrorismo. Pertanto, all'epoca dell'espulsione, il rischio di trattamenti contrari all'art. 3 sussisteva, sebbene il Governo abbia cercato di dimostrare il contrario. Dunque, vi è stata violazione dell'art. 3.

Sulla violazione dell'art. 34 CEDU. La Corte afferma che le misure *ex art. 39* del Regolamento della Corte sono state indicate solo quando ciò era strettamente necessario, in presenza di un rischio imminente di danno irreparabile (spesso in caso di espulsioni ed estradizioni). La Corte concede una misura provvisoria *ex art. 39* del Regolamento quando ritiene che essa sia necessaria per consentire l'esercizio efficace del diritto di ricorso *ex art. 34* CEDU. La mancata osservanza di una misura provvisoria da parte di uno Stato mette in pericolo l'efficacia del ricorso alla Corte, ostacola il rispetto dell'impegno di proteggere i diritti e le libertà sanciti nella Convenzione, pregiudica l'adempimento dell'obbligo dello Stato di conformarsi alla sentenza definitiva della Corte. Inoltre, la mancata sospensione da parte dell'Italia ha reso obiettivamente più difficile l'esercizio del diritto di ricorso da parte del ricorrente, anche se questi è attualmente libero di muoversi ed ha potuto mantenere i contatti con il suo avvocato. La Corte nota anche che l'inadempimento dell'Italia ha avuto luogo senza che venisse chiesta la revoca della misura e nella consapevolezza della vincolatività della stessa. Nel caso di specie, l'inadempimento comporta il rischio che la sentenza della Corte sia privata di ogni effetto utile, pertanto la Corte dichiara sussistente la violazione dell'art. 34.

Sul danno morale e le spese. La Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un danno morale certo e gli accorda, secondo equità, 15.000 euro, oltre alla somma di 6.500 euro per le spese affrontate.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 235 c.p.

Art. 3 CEDU

Art. 13 CEDU

Art. 35 § 1 CEDU

Art. 34 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Artt. 13 e 35 § 1 CEDU – sulla nozione di ricorso effettivo in caso di espulsione: *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], n° 30696/09, §§ 387 e 388, 21 gennaio 2011.

Art. 34 CEDU – sul diritto ad un ricorso efficace: *Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, §§ 103-105; *Chtoukatourov c. Russia*, n° 44009/05, § 147, 27 marzo 2008.